



Modifica dell'ordinanza sulle epizootie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

1. Situazione iniziale

Nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 17 aprile 2015 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha svolto un'indagine conoscitiva inerente alla modifica delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
- ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)
- ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

La **modifica dell'OFE** ha come oggetto lo spostamento di due epizootie dal gruppo delle malattie *da sorvegliare* a quello delle malattie *da combattere* (paratubercolosi e malattia emorragica epizootica), la riduzione dell'elenco relativo al materiale a rischio di BSE proveniente da bovini e la precisazione delle condizioni per il riconoscimento dei laboratori di diagnosi. Inoltre, le nuove conoscenze richiedono l'aggiornamento di alcune disposizioni.

Le **modifiche dell'OESA** hanno come oggetto lo statuto degli equidi, come pure l'eliminazione dei rifiuti di pesce nelle acque di provenienza, prescrizioni relative al riscaldamento dei latticini prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa, alcune innovazioni e precisazioni riguardo alla somministrazione dei sottoprodotti di origine animale e riguardo agli impianti dove avviene la trasformazione di alimenti per animali da compagnia e da reddito nonché l'estensione delle eccezioni per la garanzia di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in Svizzera.

Nell'**OPAn** occorre precisare quale tipo di trasporti di animali sottostà all'obbligo di documentazione della durata di trasporto (art. 152 OPAn). Inoltre, la durata della permanenza degli animali nei mezzi di trasporto durante le soste deve essere ridotta da quattro a due ore (art. 165 OPAn).

In merito alle modifiche proposte sono pervenute nel complesso 94 prese di posizione: 21 da governi cantonali e dipartimenti, tre da uffici cantonali, una dall'Ufficio federale dell'ambiente, 68 da organizzazioni del settore e d'interesse e infine una da parte di una persona privata.

Per migliorarne la leggibilità, nel presente rapporto si utilizzano sempre le abbreviazioni di organizzazioni, uffici e Cantoni. Al termine del rapporto figura un elenco delle prese di posizione pervenute, con l'indicazione di tutti i nomi e delle relative abbreviazioni.

2. Modifica dell'ordinanza sulle epizootie

2.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni che si sono espressi valutano in maniera sostanzialmente positiva le proposte di modifica dell'OFE. Lo spostamento della paratubercolosi e della malattia emorragica epizootica (EHD) dalle *epizootie da sorvegliare* alle *epizootie da combattere* nonché il differenziamento dei provvedimenti di lotta contro la necrosi

pancreatica infettiva (IPN) sono accolte nel complesso favorevolmente. Solo il Cantone LU (in merito a paratubercolosi ed EHD) nonché il Cantone AG e SGen (in merito alla paratubercolosi) sono critici nei confronti di uno spostamento.

L'obbligo di notifica proposto per gli effettivi di volatili è considerato positivamente soprattutto dai Cantoni (ad eccezione di AR, AI e GR), poiché al contempo richiederebbe una concezione globale per un unico sistema di notifica per tutte le specie animali rilevanti. A tal riguardo, la proposta di modifica è respinta da certi associazioni e organizzazioni, in particolare poiché temono un ingente onere amministrativo per i detentori di animali.

Sono emerse differenze tra le prese di posizione dei Cantoni e quelle delle organizzazioni anche in merito alla proposta di esonerare dall'obbligo di patente per il commercio di bestiame i macellai che acquistano animali per macellarli nella propria azienda. Mentre i Cantoni concordano con la proposta, le organizzazioni dell'agricoltura in particolare non vorrebbero ammettere eccezioni all'obbligo di patente per il commercio di bestiame.

L'ampliamento della sorveglianza delle resistenze a germi patogeni per gli animali è considerata nel complesso positivamente. Per quanto riguarda la riduzione dell'elenco relativo al materiale a rischio di BSE sono state sollevate per lo più questioni di praticabilità.

La revisione dell'articolo 312 riguardante il riconoscimento dei laboratori di diagnosi è sostenuta da numerose prese di posizione, al fine di rafforzare la garanzia di qualità della diagnosi ufficiale delle epizootie. La maggior parte dei Cantoni e delle associazioni dell'agricoltura espressi alludono alla necessità di un'implementazione realistica delle prescrizioni per la gamma di analisi di un laboratorio e per i requisiti riguardanti il direttore del laboratorio. Solamente il Cantone AG respinge i requisiti proposti per il riconoscimento dei laboratori, poiché ritiene che la situazione attuale sia sotto controllo.

La CENU ritiene che l'OFE sia fondamentalmente caratterizzata da una concezione obsoleta degli animali e del loro rapporto con l'uomo. Raccomanda pertanto di valutare oralmente l'avamprogetto per formulare un atteggiamento di base nei confronti degli animali che sia conciliabile con il loro attuale statuto legale.

2.2 Classificazione delle epizootie (art. 4 lett. g e g^{bis} nonché art. 5 lett. a e m)

Lo spostamento della paratubercolosi e della EHD alle epizootie *da combattere* è in genere accolto positivamente.

ASNB e Proviande sottolineano la necessità di mantenere e migliorare la situazione epizootica favorevole in Svizzera e di avviare tempestivamente e attivamente la lotta. Ritengono inoltre che si debba lottare contro queste due epizootie non solo in Svizzera, ma che si influenzino anche possibili programmi di lotta negli Stati limitrofi.

Per il Cantone LU una nuova classificazione di queste epizootie è invece sproporzionata poiché l'EHD riguarda in primo luogo i ruminanti selvatici, nei ruminanti domestici tali infezioni hanno prevalentemente un decorso subclinico e finora si sono osservati solo casi isolati in Nord-America. Il Cantone LU sostiene che non vi sia un pericolo pubblico e che non ci si debba aspettare un continuo deterioramento della salute animale in generale. Pertanto, ai fini di un riconoscimento precoce, riterrebbe più opportuno mantenere più aperta la formulazione relativa all'EHD nell'articolo 5 lettera m OFE, non limitandola ai cervi. Secondo il Cantone LU la lotta alla paratubercolosi è problematica perché non sempre è possibile riconoscere con certezza tutti gli animali infetti.

Anche il Cantone AG si rifiuta di aggiungere la paratubercolosi alla categoria delle «epizootie da combattere» per il fatto che i benefici per la comunità e l'agricoltura in particolare non sono sufficientemente dimostrabili. La lotta della paratubercolosi deve continuare a spettare ai detentori di animali. Per proteggere l'uomo e come misura precauzionale, le aziende che vendono latte crudo ai consumatori finali dovrebbero fornire la prova di essere esenti da paratubercolosi. A tal fine sarebbe necessario completare coerentemente l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera.

SGen ritiene poco ragionevole inserire la paratubercolosi tra le *epizoozie da combattere* senza un programma di lotta per consentire un risanamento durevole degli effettivi interessati.

2.3 Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili (art. 18b)

I Cantoni BE, BL, FR, NW, SH, JU, GR, VS, JU e ZG, AVSV SG, ASVC, ASVC-C, SVS, FCM, IGGef, Proviande, UPSC e Identitas approvano l'obbligo di notifica per la stabulazione di effettivi di volatili come strumento per sorvegliare la salmonellosi. Proviande aggiunge inoltre che nell'attuazione si dovrebbero utilizzare le fonti di dati esistenti e contenere al massimo l'onere amministrativo.

Il Cantone ZH è favorevole al fatto che non sia più necessaria un'ulteriore notifica dell'ufficio veterinario all'USAV in merito alla sorveglianza della salmonella per ciascun effettivo di volatili e che in tal modo diminuiscano i costi e gli oneri per i Cantoni.

Al momento attuale i Cantoni AI e AR respingono in linea generale l'introduzione della registrazione per gli effettivi di volatili a partire da una determinata dimensione. Prima che altre specie animali siano inserite nella banca dati BDTA, la Confederazione dovrebbe elaborare un unico progetto BDTA che contenga tutte le specie animali rilevanti con un sistema di notifica unitario. Criticano inoltre il fatto che la proposta non consenta di rappresentare l'intero traffico di volatili, il che metterebbe in discussione i benefici per la lotta alle epizoozie. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero adottare altre misure per migliorare la situazione dei dati per la statistica sulla salmonellosi.

USC, ZBB, BVSO, LBV, LOBAG, UCT, CNAV, AGORA, CJA, VTGL e FSAO respingono l'introduzione di un obbligo di notifica alla BDTA in caso di stabulazione di grandi effettivi di volatili, che secondo loro sono noti agli organi della polizia epizootica. Inoltre vorrebbero evitare un aumento dell'onere amministrativo per i detentori di animali. Nel caso in cui tuttavia fosse introdotto, l'obbligo di notifica andrebbe disciplinato in modo tale che la notifica non gravi sui detentori di animali.

GalloS e VTGL propongono di rinunciare a una «BDTA volatili nel settore delle galline ovaiole» e all'obbligo di notifica per i volatili nel settore delle galline ovaiole poiché un sistema del genere non costituirebbe uno strumento nuovo per la prevenzione e la lotta delle epizoozie che non sia già disponibile in altra e comprovata forma. Indicano che già ora i detentori di volatili sono registrati presso gli uffici veterinari cantonali. Inoltre, chiedono agli uffici veterinari cantonali e ai laboratori accreditati di impegnarsi affinché si possano definire standard di registrazione e di trasmissione uniformi. Nella proposta vedono inoltre una contraddizione con la richiesta politica di sgravare amministrativamente l'agricoltura.

FCM domanda per quale motivo i piccoli effettivi non siano interessati da questo articolo, dato che sono rilevanti tanto quanto i grandi effettivi per una sorveglianza epizootecnica. Con le stesse argomentazioni anche IGGef e Identitas chiedono di introdurre l'obbligo di notifica anche per gli effettivi di minori dimensioni. Insieme a SVS (sezione tecnica volatili) sostengono la necessità di notificare tutte le stabulazioni di effettivi di volatili che richiedono il rimborso dei contributi per i sottoprodotti della macellazione. I limiti inferiori dovrebbero essere dunque fissati a 500 polli da ingrasso e a 100 tacchini.

Proviande, IGGef e SVS (sezione tecnica volatili) chiedono di consentire le notifiche concernenti la stabulazione o la destabulazione dei volatili non solo ai detentori di animali, bensì per esempio anche agli integratori (aziende che forniscono ai detentori di animali animali, mangimi e servizi [p.es. veterinari] e acquistano da loro gli animali per la macellazione) o le organizzazioni di acquirenti, purché i detentori di animali abbiano attribuito loro il mandato corrispondente. Per consentire soluzioni del genere, il termine per la notifica di una stabulazione dovrebbe essere di sette, e non di tre, giorni lavorativi.

I Cantoni AI, AR, FR, OW, GE, GR, NW e VS nonché ASVC, ASVC-C, FCM e SVS indicano che in riferimento alla formulazione delle dimensioni degli effettivi dei volatili e di quelli degli animali vi è una discrepanza tra l'ordinanza e le spiegazioni. I Cantoni BE, AI, AR e ZH preferirebbero un disciplinamento per ciascuna dimensione dell'effettivo.

In merito all'introduzione dell'obbligo di notifica per la stabulazione di effettivi di volatili e anche alla registrazione delle detenzioni di volatili nella BDTA, i Cantoni BE, GL, NW, SH, GR, AI, AR, VS, SH, ZG e ZH, AVSV SG nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono un unico progetto BDTA che contenga tutte le specie animali rilevanti, con un sistema di notifica unitario.

2.4 Mercati (art. 27 cpv. 2)

Non sono pervenute osservazioni particolari in merito alla proposta che, per le manifestazioni alle quali partecipano animali provenienti dall'estero, l'USAV emani prescrizioni tecniche dopo aver consultato i Cantoni.

2.5 Patente per il commercio di bestiame (art. 34 cpv. 1, 6 e 7)

Art. 34 cpv. 1

I Cantoni BE, FR, OW, GR, SH e VS, ALA nonché ASVC, ASVC-C e ASNB concordano con la proposta di esonerare dalla patente per il commercio di bestiame i macellai che acquistano animali per macellarli nella propria azienda. Chiedono inoltre che questa deroga valga anche per le macellazioni di terzi (il macellaio acquista il capo di bestiame e lo fa macellare a un macello e poi ne ritira le parti e le vende).

Varie organizzazioni dell'agricoltura (USC, PSL, CNAV, ZBB, BVSO, LBV, ASR, AGORA, FSAO, SBeef) indicano che l'articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizoozie definisce esplicitamente come commercio di bestiame l'acquisto di animali da parte del macellaio. Nell'OFE non si potrebbe pertanto prevedere un'eccezione all'obbligo di possedere una patente per il commercio di bestiame. Si dovrebbe inoltre introdurre la tassa di macellazione senza ulteriori ritardi in modo tale da essere applicata a tutti coloro che portano animali alla macellazione, in particolare anche i macellai e i collettori per la loro macellazione.

Il Cantone BS teme che aumenti il pericolo di propagazione delle epizoozie qualora per alcuni macellai decada l'obbligo di ottenere una patente per il commercio di bestiame e dunque l'obbligo di formazione e perfezionamento. Sostiene pertanto la necessità di eliminare solo l'obbligo di patente, ma non l'obbligo di formazione.

Art. 34 cpv. 6

Siccome anche la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame devono essere registrati nel sistema ASAN, i Cantoni BE, FR, OW, GR, SH e VS nonché ASVC e ASVC-C chiedono d'integrare il capoverso 4 dell'articolo 35 nel capoverso 6 dell'articolo 34.

Art. 34 cpv. 7

I Cantoni BE, FR, OW, GR, SH, VS, ALA nonché ASVC e ASVC-C suggeriscono che le autorizzazioni siano disciplinate a livello cantonale, per il fatto che le tasse non potrebbero essere definite uniformemente nell'OFE. Chiedono solo che nell'OFE sia fissato un importo massimo e che in futuro non vi siano due categorie di patenti per il commercio di bestiame, ma solo una, dato che la ripartizione in più categorie non risulta più giustificata.

2.6 Provvedimenti di lotta (art. 61 cpv. 5)

Il Cantone SO, SVS (sezione tecnica volatili) e Identitas sostengono che la notifica dei risultati di laboratorio all'apposito sistema ALIS sia compito dei laboratori. Già attualmente questo è sancito nell'articolo 312 capoverso 4 e ora adrebbe ripreso all'articolo 312 capoverso 2 lettera f come condizione per il riconoscimento di un laboratorio. L'influsso dei veterinari cantonali sull'obbligo di notifica è considerato piuttosto problematico. Il Cantone SO suggerisce pertanto di stralciare il secondo periodo del capoverso 5 (cfr. a tal riguardo anche la presa di posizione del Cantone ZH in merito all'articolo 312c capoverso 2).

2.7 Epizootie da eradicare

2.7.1 Nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizootia (art. 130a)

La normativa proposta in relazione alle nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizootia è accolta con favore da tutti. I Cantoni AG, AI, AR, BE, GR, NW, OW, SO, VS e ZH nonché ASVC, SVS e BVSG chiedono di precisare i metodi impiegati per verificare l'efficacia.

2.7.2 Encefalopatia spongiforme bovina (art. 179d)

Vetsuisse BE sostiene che, dal punto di vista scientifico, sia accettabile una riduzione dell'elenco del materiale a rischio di BSE specifico.

I Cantoni OW, NW, AI, AR, GR e VS nonché ASVC, ASVC -C e SVS sono sostanzialmente favorevoli alla nuova formulazione. Fanno notare tuttavia che l'attuazione di questa disposizione comporterà un onere supplementare per il controllo delle carni. I Cantoni SO, SG e FR mettono in discussione la praticabilità e controllabilità di questa agevolazione, in sé ragionevole, e chiedono di definire più chiaramente e di verificare la formulazione «ultimi quattro metri di intestino tenue».

Anche BVSG mette in discussione la praticabilità e l'attuazione per quanto concerne gli ultimi quattro metri di intestino tenue. Proviande è sostanzialmente favorevole alla nuova classificazione, ma si chiede se di fatto l'attuabilità sia garantita e si dichiara favorevole a un'attuazione economicamente sostenibile.

UPSC, Proviande e Centravo ricordano che la Svizzera, all'incontro dell'OIE del maggio 2015 otterrà lo statuto di «rischio di BSE trascurabile». Nel frattempo, per i Paesi membri dell'UE con rischio di BSE trascurabile si è potuto concordare un nuovo elenco dei materiali a rischio di BSE specifico (comitato PAFF, 17 marzo 2015). Si richiede pertanto una corrispondente adeguamento dell'articolo 179d e dell'articolo 180c OFE.

2.8 Epizootie da combattere

2.8.1 Paratubercolosi (art. 237-239)

Art. 237

SSPR, SVS e SVVLD chiedono di inserire l'esame sierologico nella definizione dei casi di paratubercolosi. SSPR fa inoltre notare come i piccoli ruminanti affetti da paratubercolosi non presentino i sintomi clinici tipici dei bovini.

Art. 237a

I Cantoni AI, AR, BE, FR, GE, GL, NW, OW, SH, SO, VS e ZH nonché ASVC, ASVC-C e SVS osservano come la competenza in merito alla decisione di accertare un sospetto di paratubercolosi e di ordinare le relative analisi spetti al veterinario cantonale e non a un veterinario qualsiasi. Pertanto l'articolo 237a dovrebbe prevedere solo un obbligo di notifica dei veterinari.

Alcuni Cantoni (AI, AR, BE, FR, GR, NW, OW, SH, SO, VS, ZH) nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono di stralciarlo poiché superfluo il capoverso 2, che menziona esplicitamente l'obbligo di notifica dei laboratori.

Art. 238 e art. 238a

I Cantoni BE, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, VS e ZH nonché ASVC, ASVC-C e SVS auspicano che le misure per l'animale sospetto o infetto secondo gli articoli 238 e 238a (isolamento, divieto di trasferimento, uccisione ed eliminazione) valgano sempre anche per il relativo vitello allattato, per il fatto che i vitelli possono infettarsi molto velocemente assumendo latte contenente agenti patogeni.

Centravo afferma che la paratubercolosi possa essere trasmessa ad altri animali tramite latte contenente agenti patogeni e pertanto i metodi di eliminazione prescelti per il latte di animali diventa importante per eliminare il corrispondente agente patogeno. Critica pertanto che la

formulazione proposta rinvii all'articolo 6 OESA con la definizione generale della categoria di rischio 2 e non ai tipi di eliminazione ammessi secondo gli articoli 21-24 OESA. Solleva inoltre la questione del perché il latte di animali con epizoozie altamente contagiose, come per esempio l'afte epizootica, o di animali con epizoozie da eradicare, come per esempio la tubercolosi o la brucellosi, debba sottostare a requisiti completamente diversi e in parte meno severi rispetto al latte di animali con la paratubercolosi. Per esempio il latte di animali con l'afte epizootica, dopo la pastorizzazione, potrebbe ancora essere utilizzato come alimento e il latte di animali con la brucellosi e la tubercolosi, dopo la cottura, potrebbe ancora essere utilizzato come alimento nel proprio effettivo.

2.8.2 Malattia emorragica epizootica (art. 239a-239g)

Art. 239a

L'estensione delle disposizioni concernenti la febbre catarrale ovina alla EHD sono considerate in genere positivamente. Siccome, per quanto concerne i sintomi clinici e la trasmissione, il virus EHD è simile a quello della febbre catarrale ovina, FiBL per esempio ritiene logica una disposizione comune per entrambe le epizoozie nell'OFE. I Cantoni AI, AR, BE, FR, GR, NW, OW, SH e SO nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono di stralciare la formulazione «in almeno un esemplare», che non fornisce alcuna precisazione.

Art. 239b e art. 239c

SGen e HN sostengono la necessità che anche in futuro, in caso d'insorgenza di febbre catarrale ovina e ora anche di EHD, l'USAV debba definire un programma di sorveglianza. HN propone inoltre che, anche nel caso dell'EHD, l'USAV abbia l'obbligo di emanare disposizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e al loro esame.

Art. 239d-g

Non vi sono state osservazioni specifiche in merito alle modifiche proposte per questo articolo, a parte la presa di posizione del Cantone LU sullo spostamento dell'EHD alle *epizoozie da combattere* (cfr. spiegazioni al n. 2.2).

2.9 Epizoozie degli animali acquatici (art. 286 cpv. 2-3 [Necrosi pancreatica infettiva])

I Cantoni AI, AR, BE, GR, JU, NW, OW, SG, SH e VS nonché ASVC sostengono una differenziazione dei provvedimenti di lotta contro l'IPN. Sottolineano tuttavia che l'USAV dovrebbe dare in via all'elaborazione di disposizioni tecniche per lottare contro l'IPN e che altri servizi federali andrebbero coinvolti solo a titolo consultivo. Pertanto si chiede che il capoverso 2^{bis} sia debitamente adeguato.

Prima di eventuali adeguamenti dell'articolo 286, il Cantone VD consiglia di chiarire la rilevanza dell'IPN per le popolazioni di pesci selvatici. Se dovesse emergere che non è problematica per le popolazioni di animali selvatici, l'IPN dovrebbe essere stralciata dall'OFE. Questa opinione è condivisa anche da UFAM e VSF, che sottolinea inoltre come una regolamentazione differenziata dei provvedimenti di lotta contro l'IPN non risolva il problema alla base e dunque costituisca solo una soluzione intermedia. Chiede inoltre che le perdite di pesce dovute ai provvedimenti di lotta contro l'IPN siano indennizzate dalla cassa delle epizoozie, come avviene per le altre epizoozie dei pesci elencate.

2.10 Epizoozie da sorvegliare (art. 291 cpv. 1)

I Cantoni AG, AI, AR, BE, GR, NW, OW, SG, SH, VS nonché SVS e ASVC-C propongono di verificare il termine tedesco «Wildhut» (guardiacaccia) e di adeguarlo all'uso linguistico attuale. USC, ASR, LOBAG, BVSO, LBV, UCT, VTGL, BVSG, SBeeff, SHB e Suisseporcs sostengono che un semplice obbligo di notifica per i guardiacaccia non sia sufficiente. I guardiacaccia devono partecipare attivamente alla lotta contro le epizoozie, in particolare quando si tratta di epizoozie che riguardano sia gli animali selvatici che gli animali da reddito.

2.11 Sorveglianza dell'antibioticoresistenza (art. 291d cpv. 1 e 2)

L'estensione della sorveglianza dell'antibioticoresistenza ai germi patogeni per gli animali è considerata in genere con favore. SVS, ASVC e ASVC-C nonché i Cantoni AI, AR, BE, GR, NW, OW, SH, VS e ZH chiedono di stralciare la subordinata «se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica» per il fatto che si tratta di un'inutile limitazione. Il Cantone LU propone inoltre di menzionare i germi patogeni per gli animali anche al capoverso 3 dell'articolo, affinché si possano emanare prescrizioni tecniche anche a tal riguardo.

2.12 Compiti del veterinario cantonale (art. 301 cpv. 1)

In generale è considerata positivamente l'esplicita estensione dei compiti dei veterinari cantonali ai settori *identificazione precoce* e *sorveglianza*. Secondo il Cantone ZH il testo dell'ordinanza non sarebbe chiaro e andrebbe debitamente precisato. Nel commento sarebbe chiaro che si tratta di identificazione precoce di malattie infettive, disciplinate o meno, mentre non sarebbe chiaro nel testo dell'ordinanza.

2.13 Compiti dell'ispettore degli apiari (art. 309 cpv. 2)

Solamente il Cantone BS chiede di non ritirare agli ispettori degli apiari la competenza di rilevare e registrare in prima persona le informazioni. Questo perché la registrazione delle colonie di api presso un servizio deciso dal Cantone spesso avviene in ritardo e solitamente gli ispettori degli apiari non hanno accesso diretto alle banche dati dei servizi di registrazione centrali, con una conseguente perdita di dati e di informazioni alla base.

2.14 Laboratori di diagnosi (art. 312-315h)

Art. 312 (Condizioni per il riconoscimento)

Il Cantone LU sostiene fundamentalmente le modifiche al riconoscimento dei laboratori, ma reputa inappropriata la classificazione dettagliata delle disposizioni. Consiglia di sfrondare l'articolo 312 OFE e di riportare i dettagli nelle istruzioni tecniche (IT) in programma.

Art. 312 cpv. 2 lett. a (obbligo di accreditamento)

Siccome in futuro si dovrà sorvegliare anche la situazione di resistenza di agenti patogeni per gli animali, SVVLD propone di estendere l'obbligo di accreditamento alle analisi del materiale diagnostico d'analisi (esito della messa in evidenza dell'agente patogeno, identificazione dell'agente patogeno, elaborazione di antibiogrammi) per la sorveglianza dell'antibioticoresistenza.

Art. 312 cpv. 2 lett. b e c (requisito della competenza principale della diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria oppure della sorveglianza della salute degli animali e della gamma di analisi, che comprende la gran parte delle epizootie di cui agli articoli 3-5).

I Cantoni BE, NW, OW, ZG, AR, SH, GR, JU e FR, AVSV SG nonché ASVC, ASVC-C e SVVLD criticano la nozione di «competenza principale di un laboratorio» a causa della sua definizione e interpretazione difficilmente comprensibili. Fatta eccezione per FR, i Cantoni summenzionati propongono di stralciare la «competenza principale» e propongono di riassumere i contenuti delle lettere b e c. Il Cantone FR e SVVLD preferirebbero parlare di «competenza» o di «compito principale» e non di «competenza principale».

I Cantoni FR, JU, GE e AG nonché USC, PSL, ZBB, BVSO, LBV, ASR, FSAO, SBeef, Suisseporcs, VTGL, LOBAG, SHB, UCT, IGöM, SVVLD, SVS e Vetsuisse BE ritengono irrealistica e sproporzionata la condizione che per essere riconosciuto, un laboratorio debba poter diagnosticare buona parte delle epizootie di cui agli articoli 3-5 OFE.

Il Cantone AG propone di mantenere le disposizioni attuali (status quo) e propone di stralciare senza sostituzione le lettere b, c ed e. La disposizione proposta porterebbe a restrizioni, in particolare per i laboratori più piccoli, ma qualitativamente ben funzionanti, a causa della loro offerta limitata di analisi.

Le associazioni dell'agricoltura (USC, PSL, ZBB, BVSO, LBV, ASR, FSAO, SBeef, Suisseporcs, VTGL, LOBAG, SHB e UCT) sostengono le prescrizioni della Strategia per la salute animale laboratori svizzeri per poter disporre della gamma più ampia possibile di analisi, ma

reputano insostenibile la richiesta proposta. Sarebbe da prediligere una formulazione del tipo «[...] la sua gamma di analisi comprende *molte delle epizoozie* di cui agli articoli 3-5 e [...]».

Anche Vetsuisse BE critica una formulazione troppo limitata delle condizioni e propone la seguente formulazione per la lettera c: «[...] la sua gamma di analisi *comprende le epizoozie di cui agli articoli 3-5 e se dispone dei metodi necessari e convalidati per le analisi*». Giustifica la proposta con la motivazione che si dovrebbero prediligere metodi convalidati e controllati come indicatori di qualità per molteplici epizoozie. SVVLD e SVS sono sostanzialmente favorevoli alla prescrizione proposta nella lettera c, ma ne mettono in dubbio l'attuabilità.

Il Cantone JU ricorda il convegno del 12 settembre 2013 dei veterinari cantonali sul tema della diagnostica di laboratorio, durante il quale si è discusso dell'istituzione di un consorzio puramente funzionale composto da vari laboratori (regionali). Una rete del genere, composta da singoli laboratori affiliati, punterebbe a migliorare l'efficienza (specializzazione in determinate epizoozie con una concentrazione delle analisi) e al contempo a fornire la massima offerta possibile all'intera regione. Si richiede d'inserire questa opzione nella lettera c. I Cantoni FR e GE condividono questa richiesta.

Art. 312 cpv. 2 lett. d (sede del laboratorio in Svizzera)

SVVLD e SVS sostengono integralmente la richiesta che il laboratorio riconosciuto debba avere sede in Svizzera e impegnarsi anche a effettuare le analisi in Svizzera.

Art. 312 cpv. 3 (condizioni per il direttore del laboratorio e il sostituto)

SVVLD e SVS osservano che le condizioni per il direttore del laboratorio nel testo dell'ordinanza sono formulate in maniera troppo approssimativa. Chiedono che la prova della competenza del direttore del laboratorio avvenga tramite uno dei due titoli di veterinario specializzato dell'organizzazione specializzata e propongono la seguente formulazione «[...] da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive con titolo di veterinario specializzato nella diagnostica di laboratorio [...]». Anche il Cantone VD critica che i requisiti per il personale del laboratorio siano definiti approssimativamente ai capoversi 3 e 4. Critica inoltre che non si menzioni concretamente l'istopatologia al capoverso 3.

Secondo ASVC e ASVC-C nonché i Cantoni AI, AR, BE, GR, NW, OW, SH, SG, VS e ZG la richiesta di SVVLD e SVS di un titolo specialistico va eccessivamente oltre e non è attuabile. Propongono che sia l'USAV a definire i criteri di prova.

Vetsuisse BE respinge la richiesta di un veterinario come direttore del laboratorio riconosciuto per la diagnostica delle epizoozie ufficiale. La competenza in infettivologia è più importante del percorso di studi e propone una modifica corrispondente del testo dell'ordinanza.

Il Cantone AG sostiene che i criteri concernenti la formazione e il perfezionamento professionale del direttore del laboratorio siano sufficientemente valutati dal servizio di accreditamento e chiede di stralciare il capoverso 3 senza sostituzioni.

Il Cantone FR teme che, in caso di requisiti analoghi per il direttore e il sostituto del laboratorio, si debbano prevedere alcune deroghe per quest'ultimo. Fa inoltre notare un'imprecisione nella traduzione francese dell'espressione «veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive». Il Cantone FR chiede inoltre che la prescrizione concernente il perfezionamento professionale nella lotta contro le epizoozie sia descritto in maniera più precisa. Anche SVVLD e SSPR sono dello stesso avviso.

Art. 312 cpv. 4 (condizioni per il personale)

Il Cantone AG sostiene che i criteri concernenti la formazione e il perfezionamento professionale del personale incaricato della diagnostica delle epizoozie siano sufficientemente valutati dal servizio di accreditamento e chiede di stralciare il capoverso 4 senza sostituzioni.

Art. 312 cpv. 5 (emanazione di disposizioni tecniche da parte dell'USAV)

Il Cantone FR osserva che sarebbe stato utile conoscere anche il contenuto dell'istruzione tecnica in cui si prevede di concretizzare le prescrizioni dell'articolo 312. Si suppone dunque che la richiesta di un titolo di veterinario specializzato nell'analisi veterinario-microbiologica e di un perfezionamento professionale nella lotta contro le epizoozie per un periodo transitorio

di tre anni sia difficilmente fattibile per le persone che lavorano (cfr. anche osservazioni in merito all'art. 315h).

Art. 312a (laboratori nazionali di riferimento)

Il Cantone ZH condivide la proposta e rinvia esplicitamente alla possibilità di una deroga per i laboratori nazionali di riferimento.

Art. 312b (procedura di riconoscimento e revoca del riconoscimento)

SVS (sezione tecnica volatili) ritiene sproporzionato che il riconoscimento sia limitato a cinque anni e suggerisce una validità illimitata fino alla revoca. Chiede inoltre che, oltre a pubblicare l'elenco dei laboratori riconosciuti e delle rispettive prestazioni, avvenga un'ispezione periodica dei laboratori e che siano presentati i rapporti d'ispezione.

Art. 312c (obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV)

Il Cantone ZH indica che si debbano verificare possibili ripetizioni tra le disposizioni dell'articolo 312c capoversi 1 e 2 e quelle dell'articolo 61 capoverso 5 (obbligo di notifica per i laboratori).

Art. 312c cpv. 4 (convenzione contrattuale tra Cantone quale committente e laboratorio)

I Cantoni FR, SO, JU, AG, GL e BE sono favorevoli a stralciare questa proposta. Sono tutti concordi nel considerare un'ingerenza nelle competenze e nella libertà organizzativa dei Cantoni la richiesta di una convenzione contrattuale che serva in particolare a garantire la capacità del laboratorio in situazioni di crisi.

Art. 315h (disposizione transitoria)

Se il titolo di veterinario specializzato dovesse diventare obbligatorio come prova di competenza per la direzione del laboratorio, il Cantone VD reputa eccessivamente ridotto il termine transitorio di tre anni. Secondo la sua motivazione gli istituti di formazione non basterebbero e il perfezionamento professionale richiederebbe troppo tempo alle persone che al contempo lavorano. Si propone un termine transitorio di 10 anni.

3. Modifica dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

3.1 Osservazioni generali

Nelle osservazioni generali sono considerate in buona parte positivamente le modifiche proposte all'OESA, mentre nessuna presa di posizione ha espresso un giudizio globalmente negativo.

3.2 Eliminazione di resti alimentari (art. 2 cpv. 2 lett. f e cpv. 2^{bis})

Biomasse è favorevole alla nuova formulazione proposta poiché consente di esplicitare chiaramente che cosa si voleva dire veramente.

3.3 Statuto degli equidi (art. 3 lett. f e g nonché art. 25 cpv. 1 lett. e)

I Cantoni LU, JU, SH e GR, AVSV SG, nonché HCI, HN e TIR esprimono timori in merito allo «statuto di animali da reddito» previsto per gli equidi, poiché secondo loro potrebbe portare a equivoci a causa della distinzione nel diritto in materia di medicinali tra «cavalli da compagnia» e «cavalli da reddito». AGRIDEA, CJA, FECH, FM-CH, FSSE, Identitas, IGöM, LBV, LOBAG, Proviande, SBeef, USC, UPSC, ASNB, FSAO, UCT e VTGL invece sono esplicitamente favorevoli alla proposta e sottolineano l'importanza dello «statuto di animali da reddito» per i cavalli.

I Cantoni LU, ZH, AG, SO, BE, SH, GR, NW, OW, AI e VS, AVSV SG nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono che la macellazione/l'uccisione di tali cavalli sia disciplinata in vista della somministrazione a predatori secondo la «normativa in materia di derrate alimentari».

I Cantoni OW, NW, BE, AI, SH, GR e VS nonché ASVC, ASVC-C e SVS propongono che, oltre agli equidi, anche gli animali di altre specie, come per esempio le «mucche da compagnia», possano essere sotterrati nei cimiteri per animali. Il Cantone LU è contrario al sotterramento degli equidi nei cimiteri per animali, il Cantone GL propone a tal riguardo una regolamentazione «a seconda della taglia dell'animale».

3.4 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 lett. f)

Centravo, UPSC e TMF criticano la formulazione proposta poiché darebbe l'impressione che i sottoprodotti di origine animale possano contenere derrate alimentari o essere costituiti da derrate alimentari.

3.5 Eliminazione (art. 10 cpv. 2 lett. h e art. 18) e trasporto (art. 19 cpv. 2)

Non sono pervenute osservazioni particolari in merito alle modifiche proposte per questi articoli.

3.6 Eliminazione degli rifiuti di pesce nelle acque (art. 24 cpv. 2)

I Cantoni ZG e VD, AVSV SG nonché Fair-Fish, CCP e FSP si sono detti favorevoli alla modifica proposta.

3.7 Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione

3.7.1 Criteri per la separazione della produzione di alimenti per animali per varie categorie di animali da reddito (art. 29 lett. b e b^{bis}, art. 30 lett. a e a^{bis} nonché art. 31 lett. a, a^{bis} e b)

I Cantoni ZH e SH respingono le modifiche poiché ritengono insufficienti le risorse per sorvegliare le produzioni di alimenti per animali separatamente, a seconda delle categorie di animali a cui sono destinati. I Cantoni OW, JU, BE, AI, AR, VS e GR, insieme a ASVC, ASVC-C e SVS vorrebbero l'opzione aggiuntiva di una separazione temporale, e non spaziale, per la macellazione di ruminanti e non ruminanti, in modo tale che anche nei piccoli macelli si possa ottenere materiale crudo per l'alimentazione degli animali da reddito. I Cantoni GE e GL, in considerazione dell'ammissione di farine di pesce nei mangimi d'allattamento, chiedono un limite di età per i vitelli «non svezzati». TIR critica l'impiego di farina di pesce nei mangimi per i vitelli poiché non consono alla specie. Considerata la migliore situazione BSE, Centravo, Proviande, UPSC, ASNB e TMF chiedono di allentare ulteriormente i divieti per la somministrazione agli animali da reddito e i criteri per la separazione delle catene di produzione destinate alle diverse specie animali.

3.7.2 Riscaldamento di sottoprodotti a base di latte prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa (art. 28 lett. a e allegato 5 n. 31a)

Il Cantone GL chiede di stralciare il, a suo dire, nuovo obbligo di riscaldamento per i sottoprodotti del latte prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa. Il Cantone NW chiede l'ulteriore verifica obbligatoria della modifica proposta, date le ingenti conseguenze pratiche in termini di energia e di costi. Proviande, ASNB e UPSC concordano con le modifiche proposte nonostante l'onere supplementare, qualora dovessero essere necessarie per contrastare/prevenire l'afta epizootica. Il Cantone LU si oppone alle deroghe previste all'obbligo di riscaldamento, il Cantone ZH e AVSV SG chiedono che siano precisate. Per Demeter le deroghe sono importanti.

3.7.3 Alimenti per animali da compagnia (art. 33 cpv. 1 lett. a n. 1 e cpv. 2 nonché allegato 5 n. 38)

Il Cantone ZH respinge le modifiche proposte poiché nell'esecuzione mancherebbero le risorse per la sorveglianza. Due organizzazioni (Proviande, UPSC) sono favorevoli alle modifiche, altre due (ASNB, Centravo) si domandano se, considerata la migliore situazione BSE,

non si possano allentare ulteriormente i criteri per la rigida separazione delle catene di produzione (anche per gli alimenti destinati ai ruminanti).

3.8 Garanzia di eliminazione in Svizzera (art. 39 cpv. 3)

Proviande e UPSC sostengono la modifica proposta per la gamma di prodotti soggetti alla garanzia di eliminazione in Svizzera. Insieme a Centravo e TMF chiedono di precisare l'aggettivo «immagazzinabili», per esempio utilizzando «immagazzinabili a temperatura ambiente».

3.9 Autorizzazione d'esercizio (allegato 1)

Il Cantone SG rinvia alla (eccessiva) estensione dell'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti che inceneriscono i sottoprodotti della categoria 1. Tale obbligo dovrebbe riguardare unicamente gli stabilimenti che inceneriscono i resti alimentari della categoria 1.

3.10 Trasformazione di sottoprodotti di origine animale in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio e riciclaggio di tali sottoprodotti negli impianti di depurazione (allegato 5 n. 39 e 42)

Non vi sono state osservazioni specifiche in merito alle modifiche proposte dell'allegato 5 numero 39.

I Cantoni ZH, TG e VD nonché Centravo e TMF hanno criticato la co-fermentazione di sottoprodotti di origine animale negli impianti di depurazione (IDA, all. 5 n. 42). Fanno notare come, per motivi di sostenibilità, si debba prediligere il riutilizzo di sostanze provenienti da rifiuti biogeni/sottoprodotti di origine animale della categoria 3, rispetto all'utilizzo prettamente energetico (con incenerimento dei resti della fermentazione). Centravo cita il sangue e il latte come casi eccezionali che potrebbero essere riciclati più opportunamente negli IDA.

4. Modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali

4.1 Osservazioni generali

Sono pervenute prese di posizione controverse in merito alle proposte di revisione dei due articoli dell'ordinanza sulla protezione degli animali. In linea di massima, una vasta maggioranza delle prese di posizione è favorevole alla precisazione dell'obbligo di documentazione del tempo di trasporto per i trasporti di animali. Secondo la maggioranza dei Cantoni, delle associazioni di veterinari espressesi e delle organizzazioni per la protezione degli animali la proposta di revisione è troppo limitata. La diminuzione della durata di permanenza concessa per gli animali nei mezzi di trasporto incontra vasti consensi, mentre è espressamente respinta da alcune cerchie, soprattutto dalle organizzazioni contadine.

Oltre ai riscontri in merito alle proposte di revisione, sono pervenuti anche vari commenti e numerose richieste di modifica in merito ad altre disposizioni per il trasporto (cfr. sotto).

4.2 Documentazione della durata del trasporto (art. 152 cpv. 1 lett. e OPAn)

ASVC e ASVC-C nonché 10 governi cantonali e due uffici veterinari cantonali (OW, NW, SH, GR, ZG, SO, BE, AR, VS, JU, ZH) chiedono di estendere l'obbligo di documentazione per il tempo di trasporto, in modo tale da comprendere tutti i trasporti all'impianto di macellazione e tutti i trasporti di ungulati. In tal modo, oltre ai trasporti di volatili, conigli e cavalli all'impianto di macellazione, sarebbero compresi tutti i trasporti che devono essere effettuati con il documento di accompagnamento per gli ungulati. Gli uffici veterinari menzionano in particolare il trasporto di vitelli da ingrasso, che spesso avviene tra lunghe distanze e con molte stazioni intermedie.

SVAT e HN chiedono di estendere l'obbligo di documentazione a tutti i trasporti di animali da reddito.

Sono dello stesso parere anche le organizzazioni per la protezione degli animali STS, ZTS e Haldimann. Sottolineano come l'obbligo di documentazione debba valere in particolare anche per i trasporti dei cuccioli da ingrasso (vitelli e maialini) e chiedono che la disposizione sia estesa a tutti gli animali da reddito.

TIR si spinge ancora oltre e chiede di mantenere la formulazione attuale, secondo cui tutti i trasporti di animali – anche domestici – sottostanno all'obbligo di documentazione. Eventualmente la disposizione dovrebbe essere circoscritta ai trasporti a titolo professionale.

Anche il Cantone GL è contrario alla limitazione dell'obbligo di documentazione agli animali da macello, ma chiede alcune deroghe per i trasporti molto brevi (p. es. all'interno di un Cantone o per massimo 30 chilometri). Anche il Cantone AR sostiene questa domanda di deroga.

La proposta di revisione ha ottenuto i favori di FiBL, Demeter, AGRIDEA, Centravo, Proviande, ASNB, ASTAG, FG TTS e UPSC. Anche le organizzazioni equine COFICHEV, FECH e Fair-Fish sono favorevoli alla proposta.

CJA sostiene che il maggiore onere amministrativo per la documentazione non sia giustificato in un Paese piccolo come la Svizzera. Tuttavia, si dovrebbe rispettare la durata di trasporto massima, che dovrebbe essere possibile tramite la valutazione dei dati sull'odocronografo. L'organizzazione propone la seguente formulazione:

L'autista deve: e. provare il rispetto della durata massima del trasporto.

USC e le associazioni cantonali affiliate (ZBB, LBV, BVGR, LOBAG, VTGL, UCT), le organizzazioni per l'allevamento del bestiame (ASR, SHB, FSAO), PSL, SBeef e Proviande, IGöM e ALA affermano che la precisazione proposta vada effettivamente nella direzione giusta, ma sostengono la necessità di eliminare integralmente l'obbligo di documentazione della durata di trasporto.

Suisseporcs respinge sostanzialmente l'obbligo di documentazione e chiede di eliminare la disposizione in questione.

4.3 Durata del trasporto (art. 165 cpv. 2 OPAn)

La proposta di revisione ottiene il giudizio sostanzialmente favorevole di: ASVC, ASVC-C, 17 Cantoni e uffici veterinari (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, VS, ZG, ZH), SVS, organizzazioni per la protezione degli animali espressesi (STS, ZTS, Haldimann, TIR), Centravo, UPSC, FiBL, Demeter, HN e Fair-Fish. Fair-Fish chiede però un'integrazione specifica per i pesci.

I suddetti Cantoni chiedono tuttavia un adeguamento del testo per quanto concerne le cure per i cuccioli: mentre tutti gli animali, obbligatoriamente, dovrebbero avere accesso all'acqua e il latte dovrebbe essere l'alimento per i cuccioli («foraggio»), l'attuale coordinata «o, eventualmente, al latte» potrebbe essere stralciata. I Cantoni ZH e JU chiedono invece la formulazione «accesso all'acqua ed, eventualmente, al latte [...]»

ZOO-CH sostiene che il campo di applicazione dell'articolo debba essere limitato agli animali da reddito agricoli a cui ovviamente si punta o che si debba precisare la dimensione del rifugio per lama/alpaca in caso di sosta di oltre due ore (le superfici secondo l'allegato 1 potrebbero non essere garantite in tali circostanze). In genere i trasporti di animali selvatici andrebbero esclusi da questa disposizione.

Anche MJ chiede deroghe alla disposizione proposta, in particolare per volatili, cavalli e animali domestici.

Contro la riduzione della durata massima della permanenza autorizzata per gli animali nei mezzi di trasporto si esprimono oltre a GL, ALA e OW, le organizzazioni dell'agricoltura (USC, ZBB, LBV, BVGR, LOBAG, VTGL, UCT), il settore dell'allevamento di bestiame (ASR,

SHB, FSAO, SGen), alcune organizzazioni del settore del latte e della carne (PSL, SBeef, Suisseporcs, Proviande, IGGef, GalloS e FCM), FG TTS, ASNB, ASTAG e IGöM.

Per il trasporto di volatili il settore avicolo chiede persino un aumento della durata massima della permanenza a sei ore e motiva la richiesta con argomentazioni di natura logistica ed economica. Per gli animali non vi sono conseguenze negative se durante il riposo notturno vengono raccolti e caricati sui veicoli (prassi attuale).

Anche AGORA, CNAV, CJA e AGRIDEA respingono l'inasprimento nella proposta di revisione. CJA e AGRIDEA auspicano una formulazione più precisa, che chiarisca che la durata della permanenza per gli animali in un mezzo di trasporto in genere non debba superare le 8 ore (cfr. commento).

Le organizzazioni equine che hanno preso posizione (FSSE, COFICHEV e FECH) criticano la proposta di revisione e chiedono in particolare adeguamenti che forniscano precisazioni al capoverso 3 dell'articolo 165 (cfr. sotto).

4.4 Richieste relative ad altre disposizioni per il trasporto e all'art. 190 OPAn

STS, ZTS e SVS chiedono che le autorità cantonali mettano infine in atto con severità le disposizioni sul trasporto, senza inutili ritardi (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. b OPAn), in particolare nel caso dei cuccioli. Anche le autorità competenti, insieme al settore dei trasporti, devono elaborare prescrizioni concrete per valutare l'idoneità al trasporto di animali feriti o ammalati (art. 155 cpv. 2 OPAn) e renderle accessibili a tutte le parti coinvolte.

ASNB e ASTAG sostengono la necessità di chiarimenti in merito all'attuazione dell'articolo 152a OPAn (nuovo calcolo della durata del trasporto). TIR invece chiede di rinunciare a questa disposizione e di definire una durata di trasporto massima consentita, che comprenda tutte le soste.

Il Cantone FR si lamenta della prescrizione sulla griglia (art. 165 cpv. 1 lett. h OPAn) e la considera impraticabile.

Le organizzazioni equine che si sono espresse, COFICHEV, FSSE e FECH, chiedono precisazioni in merito all'articolo 165 capoverso 3 OPAn (deroghe ai criteri minimi per la detenzione di animali in caso di utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, per esempio nel caso di concorsi).

UPSC propone un allentamento delle prescrizioni per il perfezionamento per il personale del macello (almeno mezza giornata ogni cinque anni invece che, come finora, almeno una giornata ogni tre anni).

5. Modifica di altri atti normativi

5.1 Ordinanza BDTA (art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 4 cpv. 1 lett. a e art. 8b nonché allegato 1 n. 5)

I Cantoni AI, AR, BE, NW, GR, VS nonché ASVC, ASVC-C e CJA criticano la successione delle specie animali nell'articolo 1 capoverso 2 lettera a. Ritengono che gli equidi dovrebbero figurare prima degli animali da zoo.

I Cantoni BE, GR, NW, OW, SH e VS nonché ASVC e ASVC-C propongono di adeguare l'articolo 8b all'articolo 18b OFE. Il Cantone AI respinge la registrazione per i volatili da cortile.

Per quanto concerne i dati da notificare, Identitas formula altre proposte per migliorare i benefici per le aziende.

5.2 Ordinanza sulle tasse dell'USAV (titolo prima dell'art. 23 e art. 23)

Nessuna osservazione particolare in merito alla proposta di modifica dell'ordinanza sulle tasse dell'USAV.

Berna, 10 luglio 2015

Lista delle prese di posizione pervenute

1. Governi cantonali	Abbreviazioni
Kanton Aargau, Departement für Gesundheit und Soziales	AG
Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Departement für Volks- und Landwirtschaft	AR
Kanton Appenzell-Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Kanton Bern, Volkswirtschaftsdirektion	BE
Kanton Fribourg, Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft	FR
République et Canton de Genève, Conseil d'Etat	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat und Kantonstierärztlicher Dienst	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
République et Canton du Jura, Conseil d'Etat	JU
Kanton Luzern, Gesundheits- und Sozialdepartement	LU
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Finanzdepartement	OW
Kanton Schaffhausen, Departement des Innern	SH
Kanton Schwyz, Regierungsrat ¹	SZ
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
République et Canton de Vaud, Conseil d'Etat	VD
Kanton Wallis, Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur	VS
Kanton Zug, Gesundheitsdirektion	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH
Totale: 21	
2. Uffici federali	
Ufficio federale dell'ambiente	UFAM
3. Autorità cantonali	
Kanton Basel-Land, Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ¹	KT BL
Kanton St. Gallen, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	AVSV SG
Kanton Uri, Amt für Landwirtschaft	ALA
Totale: 3	

¹ Rinuncia a prendere posizione

4. Organizzazioni e associazioni

Abbreviazione

AGRIDEA	AGRIDEA
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR
Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AGORA
Association des Pisciculteurs Suisses	APisc
Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG	ASTAG
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Associazione svizzera dei veterinari cantonali - Regione Centro	ASVC-C
Associazione svizzera negozianti di bestiame	ASNB
Associazione svizzera per la medicina dei piccoli animali	AMPA
Biomasse Suisse	Biomasse
Bündner Bauernverband	BVGR
Centravo Holding AG	Centravo
Chambre jurassienne d'agriculture	CJA
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	CNAV
Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano	CENU
Conferenza dei servizi della caccia e della pesca	CCP
Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval	COFICHEV
Demeter Svizzera	Demeter
Fachgruppe für tierschutzkonforme Tiertransporte und Schlachthöfe	FG-TTS
Fédération d'élevage du cheval de sport	FECH
Fédération suisse des sports équestres	FSSE
Federazione delle cooperative Migros / Micarna	FCM
Federazione svizzera d'allevamento ovino	FSAO
Federazione svizzera di pesca	FSP
Gallo Suisse	GalloS
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, Fachsektion Geflügel	GST (sezione tecnica volatili)
Haldimann-Stiftung	Haldimann
Helvetia Nostra	HN
Humane Society International	HCI
Identitas AG	Identitas
Interessengemeinschaft öffentliche Märkte	IGöM
Interessengemeinschaft Zwergziegen Schweiz	IG ZZ
Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica FiBL	FiBL
Kleintiere Schweiz	KtSch
Konsumentenforum	KF
Landwirtschaftliche Organisationen Bern und angrenzende Gebiete	LOBAG
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband	LBV
Produttori svizzeri di latte	PSL
Proviande	Proviande
Rassegeflügel Schweiz	RGef CH
Rassetauben Schweiz	RTau CH
Schweizer Interessengemeinschaft für Geflügelfleisch	IGGef
Schweizer Tierschutz	STS
Schweizerische Vereinigung der Arbeitgeber-Tierärzteschaft	SVAT
Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine	SDAT
Schweizerischer Freibergerverband	FM-CH
Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband	Suisseporcos
Schweizerische Vereinigung der Veterinär-Labordiagnostiker	SVVLD
Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti	SSPR

Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri	SVS
Solothurnischer Bauernverband	BVSO
St. Galler Bauernverband	BVSG
Stiftung für das Tier im Recht	TIR
Swiss Beef	SBeeF
Swissgenetics	SGen
Swissherdbook	SHB
TMF Extraktionswerk	TMF
Unione dei Contadini Ticinesi	UCT
Unione Professionale Svizzera della carne	UPSC
Unione svizzera dei contadini	USC
Verband Schweizer Fischzüchter	VSF
Verband Thurgauer Landwirtschaft	VTGL
Verein Fair-Fish	Fair-Fish
Vetsuisse Fakultät der Universität Bern	Vetsuisse BE
Zentralschweizer Bauernbund	ZBB
Ziervögel Schweiz	Zvö CH
Zooschweiz	ZOO-CH
Zürcher Tierschutz	ZTS

Totale: 68

5. Persona privata

Abbreviazione

Markus Jenni	MJ
--------------	----